

STATUTO

PULCHRA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA LUNGO
CASTELLANO SISTO V 56

Numero REA: AP - 157115

Codice fiscale: 01576860447

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto a Rep.n. 18383/14100

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società Cooperativa di tipo b, denominata:
"PULCHRA Società Cooperativa Culturale Sociale".

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di **"PULCHRA Soc. Coop. Sociale".**

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea e trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma successivo. Spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello appresso indicato.

La Società ha sede legale e amministrativa nel Comune di Ascoli Piceno e sede secondaria nel Comune di Pizzoli (provincia dell'Aquila).

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Scopo sociale

La società cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli

art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91.

La società, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata. La società si ispira ai principi del movimento cooperativo cattolico mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona e la tutela e la promozione delle fasce deboli, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La società, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi e altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La società intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale.

La società opera in forma mutualistica senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali al fine di soddisfare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al

rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano e Cattolico.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una o più organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione.

Ciò attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo partecipano nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento ed in funzione di quanto sopra, la cooperativa intende operare attraverso attività industriali, artigianali, commerciali o di servizi, mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori.

I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991. I soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, con il quale contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge 142/2001.

Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 112/2017, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, ed il campo in cui opera

(art.1, c.1, lett.b) della legge 8 novembre 1991, n.381) nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto:

- Valorizzare, tutelare e diffondere il patrimonio culturale locale e non, storico, spirituale - religioso , artistico - artigianale, teatrale, pubblico e privato, attraverso la gestione e la realizzazione di attività formative e didattiche, studi, manifestazioni, mostre, fiere, indagini, ricerche, bibliografie, pubblicazioni, catalogazioni e rappresentazioni anche mediante realizzazione di concorsi artistici e naturalistici, organizzazione di corsi, seminari, giornate di studio, convegni ed allestimenti in genere;
- Fornire servizi editoriali e di vendita, di pubblicazioni e di riproduzioni dei beni culturali;
- Organizzare centri di ritrovo, artistico artigianali e quanto possa essere utile alla diffusione della cultura, delle attività sociali, spirituali - religiose, artistiche, ricreative e dei servizi culturali in genere;
- La gestione ed il funzionamento di biblioteche, scuole d'arte, archivi, centri culturali e sociali polivalenti, costituiti da persone fisiche, giuridiche, da Enti ed associazioni che operano nel settore della cultura, delle religioni, dello spettacolo, dello sport, della scuola, del teatro, della cinematografica, del turismo, della musica, della pittura, della fotografia, della danza, del restauro, dell'informazione e divulgazione e del tempo libero in genere, anche mediante attività di catalogazione, collocazione e ordinamento, servizio al pubblico, sistemi di automazione;
- Organizzazione di rassegne, rappresentazioni, concerti, manifestazioni artistiche culturali in genere;
- Restauro, risanamento e trattamento di materiale librario antico, a stampa e manoscritto;
- Produzione, acquisto, vendita e noleggio di beni, cose, programmi e materiale informativo e formativo necessari per la realizzazione delle attività di cui sopra, nonché la gestione di impianti, strutture, macchine ed attrezzature per la produzione di beni e per l'esercizio delle attività di cui in precedenza;
- Sviluppare e promuovere itinerari turistici e culturali artistico-religiosi, anche mediante assistenza ed accoglienza, attività di animazione e valorizzazione delle risorse culturali e naturalistiche del territorio;
- Gestire per conto proprio o di terzi corsi di formazione e riqualificazione professionale, di creazione di impresa, di informatica, servizi per il trasporto urbano ed extraurbano di tutti i cittadini, sedi sportive o di ricreazione;
- Offrire servizi, per conto di Enti pubblici o privati, di trasporto cose e/o persone con o senza conducente;

- Gestire in forma propria o per conto di Enti pubblici o privati ristoranti, circoli ricreativi, alberghi, ostelli, colonie, mense per scuole ed ogni altro tipo di comunità con tutte le mansioni annesse tipo: reperimento alimentari, trasporto, fornitura attrezzature, ecc.;
- Ideare, progettare, produrre e distribuire pubblicità di qualsiasi genere per conto proprio o di terzi;
- Assumere per conto di soggetti ed Enti pubblici e/o privati incarichi di qualsiasi tipo per la fruizione e l'effettuazione di servizi innovativi come la raccolta differenziata, la raccolta per il riuso e il riciclaggio volte all'educazione dell'ambiente e alla prevenzione del degrado ambientale;
- Fornire servizi di lavanderia, di pulizia, disinfezione, derattizzazione, bonifica, manutenzione, riordino e sanificazione di immobili industriali e commerciali, strade, spazi e giardini pubblici, macchinari, attrezzatura e quanto altro affine e connesso, eventualmente applicando tutti i progressi della tecnica per la migliore attuazione dei servizi assunti in concessione e gestione;
- Organizzare servizi turistici per gite, vacanze, congressi e convegni;
- Gestire in proprio agenzie di viaggio e turismo e per il disbrigo di pratiche doganali;
- Organizzare e sviluppare supporti didattici multimediali, produzione software, editoria ed elettronica; fornire servizi informatici, telematici ed accessi internet;
- Organizzazione di corsi di formazione ed avviamento, stage ed istituzione di borse di studio in materia informatica e sulle tecniche applicate. La cooperativa potrà, inoltre, svolgere per conto proprio o assumere per conto di soggetti ed enti pubblici e/o privati servizi ed incarichi di qualsiasi tipo quali e solo a titolo esemplificativo:
 - rilievo e gestione di dati sul territorio, ivi compreso il rilievo delle letture di ogni genere di misuratore o contatore (acqua, luce, gas e quanto altro possibile);
 - gestione delle utenze sul territorio ovvero possibilità di effettuare per conto di enti pubblici e privati delle mansioni di archivio, esattoria, morosità e quanto altro connesso e relativo al contatto diretto con l'utenza che gli enti committenti volessero delegare, ivi compresa la possibilità di gestire e realizzare la bollettatura dei consumi dei diversi enti;
 - gestione della sosta a pagamento nei parcheggi a raso e a coperto, anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche;
 - distribuzione, trasporto e recapito sul territorio urbano ed extraurbano di documenti, lettere, telegrammi, espressi, stampe, quotidiani, riviste, pacchi di ogni genere, tipo e dimensione;

- Fornire assistenza e formazione sull'autoimprenditorialità, sviluppo di progetti per Enti pubblici e privati, servizi di marketing e servizi finalizzati allo studio ed alla ricerca di mercati sia in Italia che all'estero.
- Promozione ed incentivazione delle vendite per conto terzi con servizi ed operazioni che favoriscano il proficuo contatto tra il consumatore o acquirente e l'ente committente il servizio, in ogni ambito produttivo e di servizi;
- studio, progettazione, sviluppo, impianto, avviamento e manutenzione di sistemi informativi, da realizzare anche con tecnica "chiavi in mano", ivi compresa, pertanto, la vendita e/o il noleggio e/o il comodato dell'hardware e dell'eventuale impiantistica necessaria per la posa in opera ed allocazione del macchinario secondo le norme di legge;
- preparazione, realizzazione e vendita di studi di fattibilità, analisi funzionali ed analisi tecniche anche non finalizzati alla realizzazione del successivo software;
- scrittura, compilazione e manutenzione di programmi applicativi e/o del software di base utili alla gestione di procedure;
- supporto tecnico-organizzativo per il disegno, realizzazione e gestione integrativa e/o integrale di sistemi;
- commercializzazione di "pacchetti applicativi" realizzati in proprio e/o da fornitori esterni; gestione di centri elettronici anche localizzati al di fuori delle strutture della cooperativa;
- formazione professionale informatica da realizzare attraverso l'istituzione di corsi di preparazione e qualificazione, stages pratici e istituzione di borse di studio;
- realizzazione e/o gestione di "banche dati" interrogabili attraverso qualunque collegamento remoto;
- gestione fiduciaria di procedure contabili, amministrative e varie;
- trattamento delle immagini a mezzo di sistemi di micro filmatura o sistemi di scansione digitale;
- trattamento e produzione di mappe, carte tematiche a disegni tecnici con sistemi cad - cam, o comunque con sistemi di tipo elettronico;
- acquisizione e controllo dati da effettuarsi con sistemi tradizionali e/o transazionali;
- cattura dati con sistemi di lettura ottica e/o magnetica;
- produzione, acquisto, assemblaggio e vendita di hardware e componentistica anche al di fuori di specifici progetti;
- produzione, acquisto, vendita, permuta, locazione finanziaria, noleggio, rappresentanze ed ogni altra operazione commerciale in relazione ai sistemi e prodotti

per i servizi di informatica e a supporto degli stessi;

- istituzione e gestioni di cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini e negozi necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- Studi di fattibilità tecnica, redazione dell'analisi economico-finanziaria del progetto, gestione delle autorizzazioni, dei contributi e dell'iter burocratico, supporto ed offerta di partner affidabili per la richiesta di mutui, finanziamenti ed assicurazioni per la progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, supervisione e direzione del processo, manutenzione ordinaria programmata ed assistenza continuativa, pianificazione e realizzazione di check-up energetico, corsi di formazione sulle energie rinnovabili per clienti pubblici e privati.
- servizi di facchinaggio, traslochi, servizio di progettazione di giardini, servizio di giardinaggio e relativa manutenzione di giardini;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il

contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- somministrare alimenti e bevande al pubblico nei self-service, nelle tipologie di mense sopra indicate, nei bar, negli spacci, nelle rosticcerie e in altre attività affini anche nel settore turistico-alberghiero;

- fornire servizi per la somministrazione di pasti in occasione di banchetti, trattenimenti, pranzi, ecc. anche con il servizio catering;

- porre in affidamento e/o assunzione in franchising di servizi di ristorazione e commerciali in genere;

- organizzare servizi sostitutivi di mensa e di ristorazione mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi, dietro corrispettivo, di buoni pasto- cartacei, elettronici o in altra forma- e di altri titoli finalizzati alle predette prestazioni, da utilizzare presso mense aziendali, self-service, ristoranti ed affini, esercizi pubblici in genere;

- vendere e/o acquistare anche mediante protocolli internet e compravendita per corrispondenza;

- vendere alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici("vending");

- effettuare ristorazione su mezzi di trasporto collettivi creazione di installazione e prodotti 3D, AI, immagini ad alta definizione, contenuti multimediali accessibili grazie a forme di interactive game. Creazione di sistemi innovativi di acquisizione e fruizione digitale del patrimonio storico-artistico-architettonico-librario-bibliotecario con la generazione di ambienti partecipativi di conoscenza basato su scenari fisici e virtuali;

- creazione di applicazioni e siti web, creazione e gestione di canali social con contenuti complessi e adattativi per lo sviluppo di installazioni multimediali di fruizione dell'arte, della cultura e della comunicazione;

- attività di comunicazione, ufficio stampa, relazioni pubbliche, l'organizzazione di conferenze stampa e interviste, la creazione di press kit, e il monitoraggio della rassegna stampa per valutare la visibilità; sviluppo di strategie di comunicazione su misura per aumentare la visibilità, promuovere prodotti o servizi e accreditare enti o organizzazioni come fonte autorevole su determinate

tematiche;

- gestione servizi di portierato per strutture pubbliche e private: apertura/chiusura della sede e sorveglianza costante degli ingressi, spazi comuni, uffici, aule; accoglienza degli utenti; attività di reception; assistenza di sala in occasione di manifestazioni, incontri e/o convegni, anche tramite l'utilizzo del computer o altri dispositivi elettronici; mansioni di supporto ad attività di segreteria.

Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività di natura industriale, artigianale, commerciale o di servizi connessa e /o affine a quelle sopra elencate, atte a fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci lavoratori.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività dovranno essere appositamente regolate, definite e deliberate dall'organo amministrativo. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e privati, direttamente o indirettamente tramite Consorzi a cui aderisce o in associazioni temporanee di imprese (ATI), può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone svantaggiate con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti regionali, locali e della Comunità europea.

Art. 6 - Esercizio dell'attività.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si

avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, svantaggiati e non; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

TITOLO IV

Soci

Art. 7 - Soci operatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I soci operatori svantaggiati sono individuati dall'art. 4 della legge 381/91.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sociali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie indicate.

Art. 8 - Soci volontari.

Offrono spontaneamente il loro apporto lavorativo, esclusivamente per fini di solidarietà. Non hanno diritto ad

alcun compenso e non vengono loro versati contributi assistenziali e previdenziali ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I soci volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dall'Organo amministrativo per tutti i soci.

A norma dell'art. 2, n. 2 della legge 381/91, sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.

Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto al voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali.

Nella domanda di ammissione a socio volontario, deve essere indicata la particolare veste che viene assunta nell'ambito della cooperativa.

Il regolamento interno, approvato dall'assemblea, potrà meglio chiarire e definire i principi del rapporto che si instaura fra cooperativa e socio volontario e i diritti e i doveri di entrambe le parti; tale regolamento dovrà essere sottoscritto ed approvato individualmente da tutti i soci volontari.

Art. 9 - Categoria speciale di soci operatori

I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'Organo amministrativo, nei limiti previsti dalla legge, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, anche se sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 9, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile, in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- a) al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 30, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 19 del presente statuto:

Nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

a) Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

In tal caso l'Organo amministrativo deve notificare, entro 15 giorni, all'interessato la deliberazione di esclusione. Alla data di scadenza del periodo di formazione od

inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

Art.10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- b) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- a) idonea documentazione rilasciata dalla Pubblica amministrazione, che dimostri la condizione di persona svantaggiata. Tale documentazione è di natura riservata;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 7.

La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere,
- copia dello Statuto.

Art. 11 - Procedura di ammissione

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti, delle condizioni di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, entro 60 (sessanta) giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e

l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 13 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 10.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art.14 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata (anche a mano) alla cooperativa.

Art. 15 - Diritti dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 16 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale, o per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

Art. 17 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza

nell'interesse della cooperativa.

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Art. 18 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa o che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli stessi;
2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o sottoposto a liquidazione giudiziale;
3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 c. 5 e 6, senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;
4. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. che nel caso di socio lavoratore, che abbia

cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quando previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

6. che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

7. che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia senza giustificato motivo al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

8. che in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e/o disordini fra i soci;

9. che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;

10. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (ad esempio mobilità, disoccupazione etc);

11. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

12. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per altra causa;

Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora commetta le seguenti mancanze:

- a) Insubordinazione grave verso i soci amministratori e i diretti responsabili;
- b) abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
- c) assenza ingiustificata dal posto di lavoro superiore a giorni 3 o assenza ripetuta per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- d) rissa o litigio nei luoghi di lavoro;
- e) danneggiamento volontario del materiale della cooperativa o del committente;
- f) condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa successivamente all'inizio del rapporto di lavoro, non in relazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa, che pregiudichi la figura morale del socio lavoratore;
- g) fumare ove è proibito e provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
- h) uso per chiamate personali dei mezzi di

comunicazione della cooperativa o dei committenti, se non previa autorizzazione dei responsabili;

i) discussione sui luoghi di lavoro ed in presenza di terzi, di problematiche organizzative o aziendali, criticando e ledendo l'immagine della cooperativa;

j) furto o trafugamento di oggetti o merci appartenenti alla cooperativa o al committente;

k) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività rientranti negli scopi sociali della cooperativa, senza espressa autorizzazione della stessa;

l) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività con l'impiego del materiale della cooperativa;

m) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia comportato almeno un provvedimento di sospensione.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC o via mail.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 19 - Provvedimenti in caso di recesso, esclusione e risoluzione del rapporto di lavoro.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno.

Art. 20 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio

della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 21 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, purché ne facciano espressa richiesta entro 180 giorni dal decesso e a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 22 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 18 punti c), d), e), f), g), h), i), j), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del

rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

Soci sovventori

Art. 23 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 24 - Conferimento e quote dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di una quota.

Art. 25 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 26 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 27 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo 26. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 28 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 29 comma 6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 14;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

5. Gli amministratori e, se nominati, i sindaci, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) ;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92

n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge

31.01.92 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 29 BIS - Bilancio sociale

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo Settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 29 TER - Lavoro nell'impresa sociale

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le cooperative sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art. 30 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 u.c. del codice civile sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di

debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VII

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Art. 31 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.112 del 2017 e s.m.i.
- c) la nomina dell'Organo amministrativo;
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o revisore;
- e) determina il compenso degli amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- j) l'approvazione del regolamento interno;
- k) la delibera inerente all'eventuale stato di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6 della legge n.142/2001;
- l) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- m) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio, presentato dall'Organo amministrativo;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo.

Art. 31 BIS - Decisione dei soci mediante consultazione scritta

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un

terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine di 15 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la risposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a 5 giorni e non superiore a giorni 30.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

L'Organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
- le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
- il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 31 TER - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 31BIS

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento dell'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopra indicate ed entro 10 giorni dal ricevimento della prima comunicazione i

consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 31 QUATER.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché i voti da ciascuno rappresentati;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato per la proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione se richiesto dagli stessi soci.

le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

Art. 31 QUATER - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 31 BIS E 31 TER del presente statuto, se iscritto al libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore e i voti previsti dal presente statuto se socio sovventore.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 32 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso affisso presso la sede sociale e trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello

fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, a distanza almeno di ventiquattro ore dalla prima, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 33 - Decisioni dei soci mediante deliberazione

Assembleare: costituzione e quorum deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 34 - Votazioni

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video

collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 35 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 26 c. 2. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente non socio come disposto all'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

Amministrazione

Art. 37 - Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative

di cui all'articolo 2519 del c.c., secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383 del c.c., secondo comma.

Il Consiglio di amministrazione, sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori.

Non possono assumere la presidenza del Consorzio i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del d.lgs. 112/2017 ossia le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, i quali medesimi soggetti peraltro non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina.

Gli amministratori non possono essere comunque nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione ad ogni suo rinnovo, nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un vice presidente, se non nominati dall'assemblea.

Art. 38 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo o al revisore legale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire

appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 39 - Metodi decisionali semplificati

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 40, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 40 - Metodo decisionale collegiale

Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma da inviarsi almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 41 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo o Revisore Legale se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo o del revisore legale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 42 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, se non decisi in assemblea, sentito il parere del dell'Organo di Controllo o revisore legale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad ognuno di essi ed eventuale trattamento di fine mandato.

Ad essi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 43 - Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

Organo di controllo

Art. 44 - Collegio sindacale

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.

I Sindaci o il revisore legale dei conti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 45 - Compiti

Il collegio sindacale o il revisore legale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 46 - Organo di controllo facoltativo

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, ovvero un sindaco unico o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale/Sindaco Unico o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X

Scioglimento e liquidazione

Art. 47 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo determinerà:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art. 48 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

Disposizioni generali e finali

Art. 49 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 50 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 BIS - Misure fiscali e di sostegno economico

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 112/2017 e all'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 51 - Rinvio

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dagli art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme per le società per azioni, in sostituzione di quelle per le società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime. Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste: - dal D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 - legge Basevi; - dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 - che ha istituito e disciplina le cooperative sociali; - dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 - recante nuove norme in materia di società cooperative; dalla legge 03 aprile 2001, n. 142 e legge 30/2003; dal D. L. vo 117/ 2017 e 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

F.to: CRISTIANO MASSARI

Silvia Parlamenti Notaio